



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE n. 44/D

Roma, 28 luglio 2003

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Agli Uffici tecnici di finanza

Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Agli Uffici delle Dogane di Arezzo, Biella,
Pordenone, Porto Empedocle, Reggio
Emilia, Sassari, Trapani e Vercelli

LORO SEDI

e, p.c.:

All'Ufficio del Direttore dell'Area
Gestione tributi e rapporti con gli utenti
SEDE

All'Ufficio del Direttore dell'Area Affari
giuridici e contenzioso **SEDE**

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 ROMA

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
00144 ROMA

All'Assopetroli
Largo Fiorentini, 1
00186 ROMA

OGGETTO: Impianti di distribuzione carburanti e depositi di oli minerali.
Definizione distributori prodotti petroliferi per natanti.

L'individuazione della natura giuridica degli impianti di distribuzione dei carburanti nei porti e del conseguente quadro normativo, con i connessi profili attinenti al riparto di funzioni amministrative tra Stato-Regioni-enti

locali, agli stessi applicabile ha costituito materia di recente approfondito esame da parte delle Amministrazioni interessate.

Più specificamente, la trattazione ha riguardato la qualificazione da attribuire, depositi od impianti di distribuzione, a tali distributori sia che adibiti al rifornimento di prodotti petroliferi agevolati sia che eroganti carburanti destinati alla nautica da diporto o, in ulteriore ipotesi, congiuntamente ad entrambe le tipologie di rifornimenti.

Interpellata in proposito, questa Agenzia ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione che faccia discendere dal differente trattamento tributario riservato, nei due impieghi sopramenzionati, ai carburanti per natanti la qualificazione dei distributori quali depositi (nel caso di esenzione da accisa) o come impianti di distribuzione (nel caso di assoggettamento alla medesima imposta).

Nel procedimento relativo all'installazione ed all'esercizio dei distributori di carburante, qualunque sia la natura giuridica ai medesimi attribuita, l'aspetto tributario riveste carattere strumentale e si traduce nell'adozione vincolante di prescrizioni fiscali concernenti l'idoneità tecnica dei medesimi.

Analogamente, quanto all'individuazione dell'autorità competente (prefetto – autorizzazione comunale) al rilascio dell'atto concessorio od autorizzativo necessario per l'installazione e l'esercizio degli stessi.

La classificazione di un complesso di attrezzature quale deposito od impianto di distribuzione carburanti dovrebbe riferirsi, piuttosto, alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature possedute e, in particolare, alle finalità dalle medesime assolte.

Il Ministero delle attività produttive, concordando sull'adozione di un criterio oggettivo, con nota n.249969 del 3.3.2003 indirizzata al Ministero dell'interno ha sostenuto che la distinzione tra depositi di oli minerali ed impianti di distribuzione carburanti debba basarsi sulle diverse attrezzature utilizzate dagli operatori.

Soccorre a tal fine, quanto alla definizione di impianto di distribuzione, il richiamo alla nozione contenuta nell'art.2 del D.P.R.27.10.71, n.1269, che lo individua quale "unitario complesso commerciale costituito da uno o più

apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature ed accessori”.

Tale definizione, come chiarito con circolare 198F del 6.2.84 del medesimo Dicastero, non comprende gli impianti privi di qualsiasi sistema di quantizzazione, intesa come valorizzazione, dell'erogato, presupposto necessario e caratteristico della transazione commerciale. Un serbatoio non collegato ad una colonnina e relativo erogatore in grado di quantificare in euro al momento dell'erogazione - in tempo reale - il prodotto non può essere considerato impianto di distribuzione e rientra nella disciplina che regola i depositi di oli minerali.

La presenza di apparecchi di erogazione automatica, quindi, caratterizza gli impianti di distribuzione carburanti soggetti, in quanto tali, alla disciplina fissata dal D.Leg.vo 11.2.1998, n.32, che all'art.1, modificando la disciplina amministrativa per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ha sottoposto tale attività al rilascio di una autorizzazione comunale.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n.30 del 30.4.2003 indirizzata ai Prefetti, ha condiviso quanto precisato dal Ministero delle attività produttive.

Stante quanto sopra, l'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi agevolati per natanti e quello di erogazione di carburanti ad imposta assoluta per unità da diporto, non differenziandosi per caratteristiche tecniche, sono da ricondurre alla medesima categoria, omnicomprensivamente intesa, dei distributori di carburanti.

Tanto si comunica, in attesa di apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni di cui all'art.2 del D.M. n.577/95, affinché codesti Uffici tengano conto, nell'espletamento dei compiti di natura fiscale, del criterio identificativo adottato.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis